



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto
CHIOGGIA

ORDINANZA N° 12/2018

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia:

- VISTA** l'istanza ricevuta in data 20/03/2018 dalla "MARTARELLO S.r.l." con sede legale in Arquà Polesine (RO) in via Bassa Cornè n° 655, intesa ad ottenere l'emanazione dell'Ordinanza di polizia marittima per lo svolgimento di uno spettacolo pirotecnico da effettuarsi in data 21/04/2018 in occasione della manifestazione denominata "Notte di Fuoco" presso il litorale di Rosolina Mare (RO);
- ACCERTATO** che il Sig. MARTARELLO Ermes, in nome e per conto della Ditta "MARTARELLO S.r.l.", è autorizzato ad effettuare spettacoli pirotecnici, giusta certificazione di accenditore di fuochi artificiali rilasciata dal Prefetto della Provincia di Rovigo con foglio n° Cat.7E/P.S. in data 26/07/1980;
- VISTA** la presa d'atto rilasciata dal Comune di Rosolina (RO) – Settore I° Demanio Marittimo Turistico Ricreativo con prot. n° 7850 del 17/04/2018;
- VISTA** la nota in data 20/04/2018 del Comune di Rosolina (RO) con la quale viene comunicato il rilascio dell'apposita autorizzazione ai sensi dell'u.c. dell'art. 110 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;
- CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana, interdichino temporaneamente la zona interessata dall'accensione di fuochi pirotecnici;
- VISTI** gli art. 17, 30, 81 e 1164 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

per quanto di competenza ed ai soli fini della Sicurezza della Navigazione, che la sera del 21 Aprile 2018, avrà luogo uno spettacolo pirotecnico presso il litorale di Rosolina Mare (RO), meglio individuata nell'allegata planimetria.

ORDINA

ARTICOLO 1

Interdizione dell'area a mare di accensione dei fuochi

La sera del 21 Aprile 2018, nello specchio acqueo ampio 300 metri dalla zona di sparo, è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione e comunque accedervi;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Non sono soggette al divieto di cui sopra:

- le eventuali unità ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell'accensione dei fuochi o all'ente organizzatore;
- le unità della Guardia Costiera e delle forze di polizia in servizio.

E' compito della Ditta "MARTARELLO S.r.l." assicurarsi che nell'area a mare interdetta, come sopra individuata, non si svolga alcuna delle attività per le quali valga l'interdizione durante l'accensione dei fuochi, in tal caso la manifestazione dovrà essere sospesa.

ARTICOLO 2

Condotta delle unità in prossimità dell'area d'interdizione

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

ARTICOLO 3

Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione ovvero delle altre leggi speciali, in particolare dell'art. 53 del D.Lgs. 18 Luglio 2005 n° 171, se alla condotta di unità da diporto, ovvero del combinato disposto dall'art. 10 lett. b) e art. 11 del D.lgs n° 4 del 09/01/2012 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della Legge n° 96 del 04/06/2010" qualora la violazione inerisca il divieto di esercizio di qualsiasi attività di pesca e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Chioggia e l'inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.gov.it/chioggia alla sezione "Ordinanze".

Chioggia, 20 Aprile 2018

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Giuseppe CHIARELLI

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
(art. 3, comma 2, D.Lgs. del 12.02.93, n° 39)

